

Le industrie insalubri e l'ultimo dei "Bassanini": il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (*)

di SILVANO DI ROSA (**)

Consulente Legale Ambientale – esperto A.N.E.A.



A prima vista può sembrare arduo porre a confronto la *Disciplina delle Industrie insalubri*¹ con l'ultimo nato dalla "macchina normativa" recentemente creata ed adibita alla semplificazione amministrativa: il **decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112**². Ma, a ben vedere, più che di una scelta, si tratta di una necessità, in quanto quelle prese in considerazione sono due "entità normative" che, solo erroneamente, potrebbero considerarsi del tutto estranee fra loro. Ciò è sorretto dal fatto che già la legge 15 marzo 1997, n°59³, al proprio allegato n° 1 (nell'enumerare i procedimenti amministrativi destinati ad essere disciplinati dagli appositi regolamenti previsti ed autorizzati con il proprio art. 20.8), richiama, indicandolo al n°99⁴, anche il T.U.LL.SS. approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n° 1265. Questa citazione costituisce conferma dell'effettività dei vigenti procedimenti previsti da tale T.U. e non esclude, ma, al contrario, consente addirittura di poter fondatamente presumere che la procedura di attivazione delle *industrie insalubri*, prevista al stesso comma dell'art. 216 T.U.LL.SS., sia destinata ad essere ridisciplinata⁵, nel contesto delle previsioni normative contenute nel D.Lgs. n° 112/98. La legge n° 59/97, di per sé, prevede che la nuova disciplina dei procedimenti amministrativi da "semplificare", debba trovare attuazione per mezzo di regolamenti da emanare ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n°400⁶; quindi tramite strumenti di normazione secondaria riconducibili al novero dei cosiddetti «Rego-

(*) Pubblicato in «L'Amministrazione Italiana», 1998, fasc. 7-8, pag. 1096 – 1102;

¹ Artt. 216 e 217 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n° 1265, «Testo Unico delle leggi sanitarie», pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia 9 agosto 1934, n° 186; artt. 101-102-103-104-105 del Regolamento generale sanitario approvato con R.D. 3 febbraio 1901, n° 45, «Regolamento per l'esecuzione della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia 21 febbraio 1901, n° 44; D.M. Sanità 5 settembre 1994, «Elenco delle Industrie Insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n° 220 del 20 settembre 1994, e n° 288 del 10 dicembre 1994.

² Il cui testo è stato pubblicato nel S.O. n° 77/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 92 del 21 aprile 1998 – Serie generale.

³ Legge 15 marzo 1997, n° 59, «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa», pubblicata nel S. O. n° 56/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n° 63 del 17 marzo 1997.

⁴ Dove si legge: «Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi comunali per attivare esercizi industriali o artigiani, fabbriche, magazzini, officine, laboratori destinati alla produzione ed alla vendita di prodotti e merci od all'esercizio di qualsiasi commercio, arte, industria o mestiere».

⁵ Il che non significa che essa debba essere per forza abrogata o vanificata, ma, più semplicemente, indica come appaia necessario che essa venga adeguata, integrata e coordinata con la restante normativa.

⁶ Così come esplicitamente previsto all'art. 20, comma ottavo, della stessa legge n° 59/97.

*lamenti di delegificazione»*⁷. Per il momento, però, non risulta essere stata data attuazione alla previsione contenuta all'art. 20, comma 8, della legge 59/97, ed infatti nessun regolamento (*ex-art.* 17² legge n° 400/88) è stato emanato, ancor meno per quanto concerne i procedimenti previsti dalla disciplina delle industrie insalubri.

Il decreto legislativo 112/98 (in base alla delega – *ex art.*76 Cost. - attribuita al Governo dagli artt. 1 e 3 della precitata legge 15 marzo 1997, n°59) ha lo scopo di *conferire*⁸ alle regioni ed agli enti locali funzioni e compiti amministrativi, ed effettuare, in tal modo, un ulteriore passo avanti nella riforma della Pubblica Amministrazione e nella semplificazione amministrativa. Anche nell'ambito di questa recentissima creazione normativa viene previsto che, alla concreta *attuazione* delle disposizioni ivi previste, si provvederà con successivo/i decreto/i del Presidente del Consiglio dei ministri, in base a quanto previsto dall'art.7, comma 1, della legge n° 59/97.

Esiste pertanto la piena consapevolezza di come sia necessario attendere la prevista normativa di attuazione per avere maggiori certezze. Una volta chiarito questo, è possibile dedicarsi al testo del recente decreto legislativo 112/98, notando come questo, pur non citandola espressamente, si presenti ugualmente *di una certa rilevanza* nei confronti della *disciplina delle industrie insalubri*, per i motivi che, per sommi capi, cercheremo di riassumere qui di seguito.

In primo luogo occorre evidenziare l' art. 23 di tale decreto delegato, dove viene stabilita l' attribuzione ai comuni delle funzioni amministrative concernenti «...la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la *localizzazione* e la *rilocalizzazione* di impianti produttivi...»; funzioni che, a norma del proprio art. 24, devono essere esercitate assicurando che sia un'**unica struttura** ad essere responsabile dell'intero procedimento. Presso tale struttura è prevista l'istituzione di uno **sportello unico** al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso alle informazioni, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie..., etc.; ma l'aspetto sicuramente più rilevante si ritrova nelle disposizioni di cui al successivo art. 25, dove, al primo comma, viene stabilito che anche il **procedimento amministrativo** in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive è, e deve essere, **unico**. Subito di seguito, sempre nell'ambito dello stesso comma, si stabilisce pure che l'*istruttoria*, concernente tale procedimento "unico", ha per oggetto, in particolare, i profili urbanistici, *sanitari*, della tutela ambientale e della sicurezza. Su queste basi, perlomeno astrattamente, risulta legittimo poter trarre la seguente conclusione: se tale procedimento deve essere *unico* e la relativa istruttoria ha per ogget-

⁷

Regolamenti previsti (all' art. 17 –secondo comma- della legge n° 400/88) per la disciplina di quelle materie (non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione) per le quali, con leggi della Repubblica, è possibile autorizzare "di volta in volta" l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinando preventivamente le norme generali regolatrici della materia e disponendo l'abrogazione delle norme primarie, fino allora vigenti in argomento, con *effetto* dall'entrata in vigore delle norme regolamentari di delegificazione. In tali casi, pertanto, su esplicita previsione delle leggi di delegificazione, l'abrogazione delle norme primarie (allora vigenti nella materia delegificata) opera dal momento in cui viene adottato il regolamento autorizzato, anche se la *delegificazione* è avvenuta immediatamente nel momento in cui il Parlamento ha deciso di autorizzare il Governo all' esercizio, in quella materia, della propria potestà regolamentare.

Nel caso in questione, trattandosi di una delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, e trovandosi ancora in sede di prima attuazione della legge n°59/97 (così come indicato al comma 8 del proprio art. 20 ed in quanto non risulta essere stato ancora approvato alcun disegno di legge previsto al primo comma dello stesso articolo), occorre ricordare che il quarto comma dello stesso art. 20, prevede *direttamente* ed "*una volta per tutte*" che: «i regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti».

⁸

Per *conferimento* (ai sensi dell' art. 1.1 della legge n° 59/97) si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti, e l' art. 1.2 del decreto legislativo in questione, precisa come con tale termine, salvo diversa disposizione, si considerino ricomprese anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, quali fra gli altri, quelli di programmazione, di vigilanza, di accesso al credito, di polizia amministrativa, nonché l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge.

to, in particolare, anche i *profili sanitari* e della tutela ambientale, esso difficilmente potrà prescindere dal riguardare, in qualche misura, taluni degli aspetti concernenti la materia delle industrie insalubri e, in particolare, la relativa fase di attivazione. Al momento non è possibile azzardare niente di più di questa mera, pur se ragionevole, ipotesi; anche perché il secondo comma dello stesso art. 25, individuando quali siano i principi a cui deve ispirarsi il citato procedimento amministrativo, ribadisce come quest'ultimo debba essere **disciplinato** con uno o più regolamenti⁹, in attesa della cui emanazione occorre continuare a dubitare di qualsiasi indicazione che, lasciando l'ambito ipotetico finora seguito in questa sede, intenda fornire delle certezze che non troverebbero alcun concreto riscontro.

A questo punto riteniamo opportuno aprire una parentesi per chiarire due aspetti che possono dirsi *caratteristici* di questo articolo 25 (uno dei quali avrebbe, addirittura, potuto costituire un forte elemento di antagonismo riguardo alla solidità dell'ipotesi poco prima delineata). Il primo consiste nell'ulteriore conferma di come, anche dopo l'approvazione del decreto legislativo in questione, servano ugualmente dei regolamenti "autorizzati" per disciplinare il procedimento *unico* sopra indicato, e che, pertanto, fino all'emanazione di questi, non può considerarsi subentrata alcuna modificazione nelle procedure attualmente vigenti riguardo all'attivazione di realtà produttive (compresa quella *ex-art.216*, sesto comma, T.U.LL.SS. n° 1265/34). Subito dopo può essere analizzato il secondo aspetto, consistente nella seguente particolarità: da un confronto fra il vigente testo dell'art. 25 e quello che lo stesso presentava in una bozza del decreto, pubblicata sul quotidiano IL SOLE-24 ORE di mercoledì 11 e giovedì 12 febbraio 1998 (dove veniva indicato come art. 24), emerge una sostanziale differenza nella portata delle disposizioni ivi previste. Nella bozza di oltre quattro mesi or sono, infatti, il secondo comma dell'art.24 (l'attuale art. 25), pur indicando ugualmente la necessità di successivi regolamenti di disciplina, conteneva uno specifico riferimento¹⁰ ai *procedimenti* "individuati" ai numeri 26), 42) e 43) dell'allegato 1 alla legge 15 marzo 1997, n° 59, e quindi presentava un restringimento del proprio campo di attuazione "a favore" di questi ultimi. Ora, guardando con attenzione tali numeri dell'allegato in questione, vi si possono ritrovare i seguenti procedimenti amministrativi:

- 26) Procedimento di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti produttivi¹¹.
- 42) Procedure relative all'incentivazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali¹².

⁹ ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n°59,

¹⁰ Estratto da IL SOLE-24ORE di mercoledì 11 febbraio 1998 n° 41, pag. 24, ... ARTICOLO 24: «...2. Il procedimento è disciplinato dai regolamenti di cui all' articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n° 59, **individuati ai numeri 26), 42), e 43) dell' allegato 1**, che si informano ai criteri di cui al medesimo articolo 20, nonché ai principi di cui al comma 3 del presente articolo.» ...

¹¹ Con la specifica indicazione delle seguenti norme:

- Legge 17 agosto 1942, n° 1150, «Legge urbanistica» e successive modificazioni;
- D.P.R. 19 marzo 1956, n° 303, «Norme generali per l'igiene del lavoro» e successive modificazioni;
- Legge 5 novembre 1971, n° 1086, «Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica» e successive modificazioni;
- Legge 28 gennaio 1977, n° 10, «Norme per la edificabilità dei suoli» e successive modificazioni.

¹² Con la specifica indicazione delle seguenti norme:

- Legge 12 agosto 1977, n° 675, «Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore» e successive modificazioni;
- Decreto-legge 20 maggio 1993, n° 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n° 237 «Interventi urgenti in favore dell'economia»;

43) Procedure per la localizzazione degli impianti industriali e per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi¹³.

Si tratta di procedimenti che, da soli, non possono considerarsi esaustivi di tutti quegli aspetti che normalmente sono connessi con l'attivazione di un insediamento produttivo; tanto da far apparire tale precisazione come uno "strano limite", di cui non sarebbe risultato chiaro lo scopo, soprattutto alla luce del fatto che, in tal modo, sarebbe stata esclusa (non essendo citata espressamente) quell'altra importante serie procedimentale, già richiamata all'inizio del presente lavoro ed indicata, nello stesso allegato, al numero:

99) Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi comunali per *attivare* esercizi industriali o artigiani, fabbriche, magazzini, officine, laboratori destinati alla produzione ed alla vendita di prodotti e merci od all'esercizio di qualsiasi commercio, arte, industria o mestiere¹⁴.

Oggi, in ogni caso, il vigente testo dell'art. 25, secondo comma, elimina qualsiasi perplessità in merito, in quanto, non contenendo più alcuna limitazione o riferimento specifico riguardo a particolari procedimenti di cui all'allegato n°1 della legge n° 59/97, conseguentemente non ne esclude, *a priori*, alcuno.

Sono queste le osservazioni che ci consentono di non scartare l'ipotesi (inizialmente accennata) secondo cui, nonostante l'attuale assenza di qualsiasi indicazione esplicita, l'ambito della disciplina del procedimento amministrativo "*unico*" in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive andrà, presumibilmente, ad interessare anche la procedura di cui all'art.216, sesto comma, del T.U.LL.SS.; rimanendo questa, ovviamente, un'affermazione tutta da verificare.

Un accenno meritano anche gli artt. 113 e 114 del decreto legislativo n° 112/98, con i quali, riguardo alla "*tutela della salute umana*", si prevede il conferimento¹⁵ alle regioni delle *funzioni di igiene pubblica*, dalle quali non ci è dato di poter escludere quelle relative "*all'igiene del suolo e dell'abitato*" di cui al Titolo III del T.U.LL.SS. del '34¹⁶. Non si può nascondere come quest'ultimo conferimento si presenti, perlomeno in appa-

- Decreto-legge 10 giugno 1994, n° 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n° 489 «Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente»;
- Decreto-legge 20 giugno 1994, n° 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n° 481 «Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico».

13

Con la specifica indicazione delle seguenti norme:

- Legge 17 agosto 1942, n° 1150, «Legge urbanistica» e successive modificazioni;
- Legge 5 novembre 1971, n° 1086, «Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica» e successive modificazioni;
- Legge 28 gennaio 1977, n° 10, «Norme per la edificabilità dei suoli» e successive modificazioni;
- D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616 «attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n° 382»;
- Decreto-legge 27 giugno 1985, n° 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n° 431 «Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale»;
- Legge 8 luglio 1986, n° 349, «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
- Legge 9 gennaio 1991, n° 10, «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»;
- Legge 26 ottobre 1995, n° 447, «Legge quadro sull'inquinamento acustico».

14

Contenente la specifica indicazione di altre norme, fra cui il **Testo unico delle leggi sanitarie** approvato con R.D. 27 luglio 1934, n° 1265.

15

Il conferimento deve essere inteso come *trasferimento*, in base alla precisazione contenuta al secondo comma dell'art. 114.

16

Che, all'art. 216, ricomprendono anche la materia delle *industrie insalubri*.

renza, non troppo diverso dal trasferimento già operato, in maniera ancor più specifica e dettagliata¹⁷, dall'art.101 del D.P.R. n° 616 del 1977¹⁸; ma, per effettuare delle osservazioni più precise e confacenti, dovremo pazientare e vedere quale sarà l'effettiva attuazione che verrà data a questa nuova previsione normativa.

Altro elemento notevole, infine, si ritrova al successivo art. 115 del decreto legislativo 31 marzo ultimo scorso, dove, fra le funzioni amministrative “*conservate allo Stato*”, vengono elencate:

- b) «l' adozione di norme, ...prescrizioni tecniche di natura igienico sanitaria relative a attività, ...impianti, laboratori, officine di produzione, ...modalità di lavorazione, sostanze e prodotti...»;
- c) «la formazione, l' aggiornamento, le integrazioni e le modifiche delle tabelle e degli *elenchi* relativi a sostanze o prodotti la cui produzione...o impiego, sia sottoposta a ...nulla osta, assensi..., obblighi di notificazione...».

Questa *riserva statale* non è dissimile dall' altra, analoga, rilevabile nel precedente art. 18, primo comma, dello stesso decreto delegato, dove si ritrovano enumerate altre funzioni, anch'esse indicate come “*conservate allo Stato*”, fra le quali evidenziamo:

- b) «la classificazione delle tipologie di attività industriali ai sensi dell' art. 2 della legge 12 agosto 1977, n° 675¹⁹ »;
- f) «la classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio e la determinazione delle norme da osservarsi per l' impianto e l'esercizio dei relativi opifici, stabilimenti o depositi, e per il trasporto di tali sostanze, compresi gli oli minerali, loro derivati e residui, ai sensi dell' art. 63 del regio decreto 18 giugno 1931, n°773»;
- i) «la classificazione dei gas tossici e l' autorizzazione per il relativo impiego».

In ogni caso, non essendo riscontrabile alcun esplicito richiamo all'Elenco delle industrie insalubri²⁰, queste ultime constatazioni non ci consentono di affermare che la competenza circa tale elenco sia destinata a rimanere “con certezza” allo Stato. Con eguale fermezza, però, le sopraindicate *riserve statali* ci consentono di poter almeno rilevare come non sia possibile sostenere neppure il contrario. Difatti, pur non essendo mai richiamati, in tutto il decreto legislativo, né l' art. 216 del Testo Unico del '34, né gli art. 101 – 105 del R.D. n° 45 del 1901²¹ (o l' *elenco* da tali norme previsto), non si può negare che, se la “*logica*” seguita per l'individuazione della riserva di competenza in capo allo Stato, fissata con i citati artt. 18 e 115 (D.Lgs. n° 112/98), rimarrà invariata nel tempo, analogamente a quanto visto poc' anzi, anche la compilazione dell' *elenco delle industrie insalubri* dovrebbe ragionevolmente rimanere fra le competenze di livello centrale²², presupponendone, per u-

¹⁷ In quanto realizzato citando in maniera esplicita gli *aspetti igienico sanitari delle industrie insalubri*.

¹⁸ D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616, « Attuazione della delega di cui all' art. 1 della legge 22 luglio 1975, n° 382», pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 234 del 29 agosto 1977.

¹⁹ Legge 12 agosto 1977, n° 675, «Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore».

²⁰ di cui all' art. 216 del T.U.LL.SS. ed all' art. 101 del R.D. n° 45 del 1901.

²¹ Diversamente dalla sorte toccata al T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n° 773, del quale molti sono gli articoli che sono stati esplicitamente richiamati ed abrogati.

²² Rifacendosi all' intervento del chiarissimo Prof. **MARCO CAMMELLI**, intervenuto al Convegno di studi «I riflessi della legge 15 marzo 1997, n° 59, sui poteri statali e locali» tenutosi il 30 marzo '98 presso l' Aula Magna del Rettorato dell'

niformità e coerenza, una necessaria esclusione da qualsiasi tipo di decentramento.

In conclusione, nel momentaneo silenzio della legge ed in attesa delle norme attuative, ci è permesso di:

1. continuare a sostenere l' attuale vigenza della *Disciplina delle industrie insalubri*;
2. poter presupporre che ci si stia apprestando all' emanazione di una nuova disciplina regolamentare dei procedimenti relativi a tali attività senza, per ciò stesso, darli per stravolti o abrogati, ma auspicando una loro conformazione e coordinamento con gli altri analoghi *iter* concernenti la materia, quale intervento indispensabile per dar vita a quel *sinergismo* della cui necessità, sicuramente, nessuno può dubitare;
3. dedurre per via analogica²³, ma soprattutto nutrire la speranza, che la predisposizione dell' *elenco delle industrie insalubri* continui ad essere mantenuta come competenza dello Stato, o almeno permanga a livello *centrale*, onde evitare un, se pur vago, accostamento con il periodo in cui la funzione di «determinare quali fossero le attività da considerare *insalubri*» veniva demandata a livello locale, con tutti i noti e logici problemi di disomogeneità di trattamento che ne conseguivano e che, in maniera più o meno accentuata, ne potrebbero conseguire anche oggi, dando vita, in tal caso, ad un salto nel passato di oltre cento anni²⁴.

(**) ~~DOTTORE IN GIURISPRUDENZA
CONSULENTE LEGALE AMBIENTALE
MEMBRO A.N.E.A. n° 335
silvanodiros@email.it – silvanodiros@yahoo.it~~



Avv. SILVANO DI ROSA

Via Antonio Ligabue n. 2/a – 50053 EMPOLI (FI)
tel. 0571945107 fax 0571 094543 ☎ : 347-7429452
PEC: avv.silvanodirosa@pec.studiolegaledirosa.it
e-mail: sdr@dirosambiente.it Partita IVA 05140790485
Membro della *Associazione Giuristi Ambientali*–Roma
già *Docente Master di II livello in Diritto dell' Ambiente*
Università degli Studi di Bergamo Facoltà Giurisprudenza

Università degli Studi di Siena, ci piace ricordare che, oggi in Italia, potendo sostenere che non esista in senso assoluto l'assioma «centro = Stato», *centrale* non vuol dire e non è “per forza” sinonimo di *statale*, in quanto esistono le Authority, la Conferenza Stato-città-regioni, etc., che, pur non avendo ovviamente un ruolo periferico, non possono certo dirsi entità statali.

²³

Rispetto alle previsioni di cui alle lettere b), f) ed i) dell' art. 18 ed alle lettere b) e c) dell' art. 115 del decreto legislativo in esame.

²⁴

Si avrebbe un riavvicinamento alla situazione disomogenea che vigeva anteriormente a quella ottenuta con la legge 22 dicembre 1888, n° 5849, «Legge per la tutela della igiene e della sanità pubblica», e con l' emanazione del Decreto del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' Interno 21 aprile 1895, «che approva l' Elenco delle Industrie Insalubri compilato dal Consiglio superiore di Sanità», grazie a cui la vigilanza sulle *industrie insalubri* fu riposizionata nella sede appropriata e, soprattutto, ai giudizi di natura repressiva e pronunziati, per singoli casi, da un Consiglio incompetente (qual'era la Deputazione provinciale), si andò a sostituire un criterio unico, generale ed espresso, fissato preventivamente, **per tutto il Paese**, da un Consiglio superiore competentissimo e non soggetto all' influenza di interessi locali.